



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.1.2009
COM(2008) 913 definitivo

2007/0097 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2007) 264 definitivo - 2007/0097(COD)]:	23 maggio 2007
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	26 settembre 2007
Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura:	5 giugno 2008
Data di trasmissione della proposta modificata:	13 giugno 2008
Data di adozione della posizione comune:	9.1.2009

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta adottata dalla Commissione il 23 maggio 2007 è istituire norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Il testo sostituisce due regolamenti attualmente in vigore al fine, in particolare, di semplificare la procedura di autorizzazione per i servizi regolari internazionali di trasporto passeggeri.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

La posizione comune riprende, in generale, la proposta della Commissione e integra alcuni emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Nel corso del dibattito sulla proposta non sono emersi elementi controversi e molte delle modifiche apportate sono di natura tecnica.

3.2. Osservazioni dettagliate della Commissione

Seguendo la proposta avanzata dal Parlamento in prima lettura (con gli emendamenti 2, 3, 4, 8, 16, 20, 21, 22 e 25), la posizione comune elimina i riferimenti alle infrazioni "lievi e ripetute". La Commissione accoglie questo approccio graduale sui registri. Nella posizione

comune e negli emendamenti in prima lettura del Parlamento è stato soppresso il riferimento all'orario di lavoro, che originariamente rientrava fra le disposizioni obbligatorie applicabili al cabotaggio (emendamento 14); la Commissione può accettare questa proposta.

Gli altri emendamenti del Parlamento non figurano nella posizione comune, in parte anche per il periodo di tempo limitato intercorso tra l'adozione della prima lettura (5 giugno 2008) e l'accordo politico (13 giugno 2008).

Tra gli emendamenti non inseriti nella posizione comune, la Commissione avrebbe potuto accettare, integralmente o in linea di principio, ad esempio quelli sulla durata della procedura di presentazione delle domande (emendamento 7), sul foglio di viaggio (11 e 12) o sulla possibilità di irrogare pene pecuniarie (17 e 21). La Commissione avrebbe inoltre potuto accogliere, in linea di principio e previa riformulazione per non mettere in discussione la sicurezza stradale, gli emendamenti riguardanti la reintroduzione della "regola dei 12 giorni" nella legislazione sui tempi di guida e di riposo¹.

Altri emendamenti che la Commissione non aveva accolto nella loro interezza o nella formulazione proposta non sono stati inseriti nella posizione comune, ad esempio:

- l'emendamento 6, sull'introduzione di una differenziazione tra i diversi tipi di servizi regolari internazionali di trasporto passeggeri;
- l'emendamento 9, che ha eliminato la possibilità per gli Stati membri di sospendere o ritirare l'autorizzazione qualora un servizio internazionale comprometta gravemente la vitalità di un servizio gestito in base a un contratto di pubblico servizio;
- l'emendamento 13, che estende l'autorizzazione per le escursioni locali;
- l'emendamento 15, che indica la direttiva sul distacco dei lavoratori tra le norme applicabili al cabotaggio.

Gli elementi di novità introdotti dalla posizione comune riguardano, in particolare:

- la definizione di "trasporti internazionali" (articolo 2, lettera a) bis);
- la modifica della definizione di "servizi di cabotaggio" per i servizi regolari (articolo 2, lettera e);
- il periodo di validità della licenza (articolo 4, paragrafo 4);
- l'istituzione, da parte degli Stati membri e su base non discriminatoria, di criteri per valutare la vitalità di un servizio coperto da contratto di pubblico servizio nel corso della procedura di autorizzazione per i servizi regolari internazionali (articolo 8, paragrafo 4, lettera d);
- l'introduzione di un'altra motivazione per non rilasciare l'autorizzazione per i servizi regolari internazionali, in particolare nel caso in cui si stabilisca che lo scopo principale del

¹ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 4.

servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate in diversi Stati membri (articolo 8, paragrafo 4, lettera e);

- l'introduzione di elementi di sicurezza per la licenza e le copie autenticate (allegato I).

4. CONCLUSIONE

Il Consiglio ha adottato la posizione comune a maggioranza qualificata. La Commissione ritiene che la posizione comune rifletta i principali obiettivi della sua proposta e può pertanto accoglierla.